

INDICAZIONI SUGLI ERRORI PIU' FREQUENTI RISCONTRATI NELL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE TELEMATICHE

Per fornire un più completo servizio di informazione sugli obblighi pubblicitari a carico delle Imprese e per facilitarne l'iscrizione nel Registro delle Imprese, questo Ufficio ha raccolto alcune irregolarità che frequentemente vengono rilevate in fase di istruttoria delle istanze telematiche. Si ritiene utile portarle all'attenzione dei professionisti con lo scopo di offrire un'assistenza preventiva che semplifichi la predisposizione delle istanze e ne velocizzi la conclusione.

- **Procura comunica**: 1) assenza del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 2) errata o omessa indicazione del codice univoco, soprattutto in caso di rinvio dell'istanza; 3) mancata sottoscrizione digitale della stessa da parte del professionista incaricato dell'invio.
- **Variazione amministratori**: mancata sottoscrizione dell'istanza, o della procura comunica, da parte di tutti gli amministratori nominati e/o confermati; questi ultimi, in particolare, vengono spesso non considerati come obbligati a comunicare la propria nomina e l'istanza viene sottoscritta solo da amministratori nuovi. [NB: per la variazione dell'organo amministrativo è possibile utilizzare la dichiarazione nelle note dell'istanza in alternativa alla procura comunica o alla sottoscrizione digitale dell'obbligato]
- **Elenco soci (SRL)**: in caso di variazioni concernenti dati anagrafici di un amministratore che è anche socio non viene allegato il modello S, obbligatorio invece per modificare i dati anche con riferimento agli assetti proprietari;
- **Attività**: 1) viene riportato spesso il testo del codice ATECO di riferimento nel riquadro relativo all'attività da comunicare al RI; spesso però tale dizione è troppo generica per consentire la verifica degli eventuali requisiti che l'impresa deve avere o per rappresentare l'effettiva attività svolta e ciò comporta la sospensione dell'istanza; 2) nel caso in cui l'impresa svolga più di una attività occorre specificare nel riquadro dell'attività prevalente una sola di queste, calcolata sulla base del maggior volume d'affari; 3) in caso di avvio di attività agricola deve essere richiesta anche l'iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro Imprese; 4) Mancata indicazione del responsabile tecnico in sede di avvio dell'attività di acconciatore e/o di estetista; 5) Inizio attività di impresa (d.i. o soc.) solo presso l'UL, senza mettere I2 od S5 per la sola prevalente.
- **INAIL**: la mancata indicazione degli estremi dell'iscrizione a tale ente, quando richiesto (es. annotazione artigiana), comporta spesso rallentamenti e sospensioni delle istanze (seguendo lo stesso esempio, per la verifica del possesso del requisito artigiano);
- **Artigiani**: 1) mancata compilazione dei relativi riquadri; 2) mancata indicazione del motivo per cui tale annotazione non viene richiesta pur essendo in presenza di attività potenzialmente artigiana.
- **SCIA**: 1) *attività regolamentate* (comm. ingrosso, impiantisti, autoriparatori, pulizia, facchinaggio): mancanza della SCIA; 2) *ex ruoli* (mediatori immobiliari, agenti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi): mancata sottoscrizione digitale – qui obbligatoria - della SCIA.
- **Importi**: assenza degli importi dovuti per l'istanza e impossibilità di addebito da parte dell'Ufficio.
- **PDF/A**: in alcuni casi è necessaria questa forma per i documenti da inviare al RI (es. relazioni semestrali curatore) ed è causa di sospensione la presenza di file diversi.

L'Ufficio è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento via e-mail all'indirizzo registro.imprese@pi.camcom.it o telefonicamente al numero 050-512111- tasto 1

